



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi,
considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note scritte depositate entro il termine concesso a mezzo delle quali le parti hanno discusso la
causa,
pronuncia la seguente

S E N T E N Z A
nel nome del Popolo Italiano

nella causa civile di I grado iscritta al n. 153 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025

T R A

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio, sia congiuntamente che
disgiuntamente, dell'avv. RIZZO LIDIA (C. F. *C.F._2*) e dell'avv. FRATTAGLI
DANILO (C.F. *C.F._3*);

PARTE ATTRICE/OPPONENTE

E

CP_1 (C.F. *C.F._4*) e *Controparte_2* (C.F.
C.F._5), con il patrocinio dell'avv. CINNERA MARTINO SALVATORE (C.F.
C.F._6);

PARTI CONVENUTE/OPPOSTE

PREMESSO CHE

Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 897/2024 RG Tribunale di Enna, *CP_1*
e *Controparte_2* hanno rappresentato:
- di essere stati unitamente a *Parte_1* soci della *Parte_2* e di avere
richiesto nel 2019 un mutuo chirografario all'Unicredit di Nicosia dell'importo di € 50.000,00 della
durata di 60 mesi, rispetto al quale tutti i soci si sono costituiti fideiussori della *Parte_2*
[...] a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte;

- che a seguito della liquidazione e cancellazione della società la banca mutuante ha richiesto il pagamento delle rate scadute e di quelle a scadere ai fideiussori, al cui pagamento hanno provveduto solo loro, i quali dapprima hanno anticipato alla società le somme necessarie per pagare il mutuo e poi hanno pagato le rate che giungevano alla scadenza, corrispondendo la somma complessiva di € 33.000,00 (16.500,00 ciascuno);

- di avere corrisposto le rate del prestito anche per conto della **Parte_1** anche essa fideiussore, sia in ragione della solidarietà ex art. 1944 cod. civ. che dell'indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria art. 1946 cod. civ.;

- di avere diritto ad agire in regresso contro l'atro fideiussore **Parte_1** per il recupero *pro quota* delle somme anticipate ai sensi dell'art. 1954 cod. civ., segnatamente € 5.500,00 oltre interessi in favore di ciascuno dei ricorrenti.

Con decreto ingiuntivo n. 153/2025 del 19.02.2025 il Tribunale ha ingiunto a **Parte_1** di pagare a **CP_1** e a **Controparte_2** la somma di euro 5.500,00 ciascuno, oltre interessi come in domanda e spese di procedura liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per spese vive, oltre accessori e successive occorrendo.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo **Parte_1** ha proposto opposizione confidando nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“disattesa ogni contraria domanda istanza ed eccezione avversaria, IN VIA PRELIMINARE, ritenere e dichiarare improponibile l'azione esercitata dagli odierni convenuti opposti in monitorio perché di competenza arbitrale e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla dall'opponente è dovuto ai convenuti opposti per le ragioni indicate nel presente atto; NEL MERITO accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla dall'opponente è dovuto ai convenuti opposti per le ragioni indicate nel presente atto; revocare pertanto il decreto ingiuntivo n. 16/2025 emesso dal Tribunale Civile di Enna – Dott.ssa Sara Antonelli – in data 10.01.2025, pubblicato in pari data, nel proc. n. 897/2024 RG., notificato in data 13.01.2025 a mezzo pec alla sig.ra **Parte_1** rigettare la richiesta di provvisoria esecutività avanzata in d.i. o quella eventualmente ripetuta in udienza, per le ragioni indicate nel presente atto; ritenere e dichiarare la mancanza di prova del credito ingiunto per le ragioni indicate nel presente atto; IN VIA RICONVENZIONALE: ritenere e dichiarare che l'opponente vanta nei confronti dei convenuti opposti un credito di €. 15.360,51 per le ragioni indicate in narrativa; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata in monitorio, ritenere e dichiarare che l'opponente vanta nei confronti dei convenuti opposti un credito di €. 4.360,51, per le ragioni indicate in narrativa ovvero in estremo subordine compensare il credito degli opposti con quello vantato dalla opponente. Con vittoria di spese e compensi professionali”*.

Parte opponente ha dedotto:

- l'incompetenza del Giudice ai sensi dell'art. 33 dell'Atto costitutivo della Società Parte_2 [...] - il quale prevede che tutte le controversie insorte tra i soci, ovvero quelle proposte dal liquidatore o nei confronti di quest'ultimo, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sono devolute alla competenza di un arbitro nominato dal Tribunale, che decide la controversia secondo equità con lodo irrituale - poiché l'azione di regresso proposta nei suoi confronti dagli altri due soci ha ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato risultando la domanda monitoria improponibile innanzi il Tribunale ordinario per essere devoluta alla competenza della cognizione arbitrale;
- di non avere controparte prodotto alcuna documentazione attestante il saldo dell'intero credito reclamato dalla CP_3 e, in particolare, di non avere prodotto alcuna quietanza liberatoria del creditore che autorizzi il condebitore ad agire in regresso, avendo controparte ammesso di avere pagato il residuo delle rate del finanziamento fino al mese di luglio 2024;
- di non esservi prova che i co-fideiussori abbiano pagato le rate oltre la quota di propria spettanza, potendo solo in questo caso vantare nei suoi confronti il reclamato diritto di regresso, circostanza che sembrerebbe smentita dalla produzione in atti dalla quale emerge che il debito reclamato dalla CP_3 era pari ad €. 19.052,81 mentre i convenuti opposti dichiarano in ricorso per decreto ingiuntivo di avere pagato ciascuno la somma di €. 16.500,00;
- che non sarebbero dovuti gli interessi moratori richiesti dagli opposti ai sensi del d. lgs 231/2022, previsti per le sole transazioni commerciali;
- di avere personalmente saldato la posizione debitoria della Parte_2 nei confronti della Sparkasse, provvedendo al pagamento della somma di €. 9.717,3, come da quietanza liberatoria rilasciata dall'Istituto di credito, somma, che in via riconvenzionale, intende opporre in compensazione agli opposti, unitamente a quella spettante a titolo di TFR ed ulteriori emolumenti non corrisposti – quale dipendente della Parte_2 dal 7.08.2019 al 28.12.2020- pari ad € 5.643,21, pertanto, vantando un credito nei confronti degli opposti di € 15.360,51.

Si sono costituiti in giudizio CP_1 e Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni “ *l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: “ In via preliminare, 1) rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Enna perché infondata; 2) ordinare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. In via istruttoria, 1) a conferma dell'autenticità delle copie prodotte dagli esponenti, ordinare, ai sensi degli artt. 210 ss. c.p.c., alla banca CP_4 (P. Iva P.IVA_1 , corrente in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, l'esibizione in giudizio di copia autentica degli estratti del conto corrente n. 0000105693139, intestato alla Controparte_5 nel periodo dall'1.7.2021 al 31.12.2021, ove sono stati accreditati i bonifici dei sigg.ri CP_1 e*

Controparte_2 , come indicati nell'allegato n. 7 del fascicolo monitorio; 2) a conferma del buon esito dei pagamenti eseguiti dai sigg.ri CP_1 e Controparte_2 [...], ordinare, ai sensi degli artt. 210 ss. c.p.c., alla banca CP_4 (P. Iva P.IVA_1), corrente in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, l'esibizione in giudizio di copia autentica delle quietanze allegate con i nn. da 8 a 33 del fascicolo monitorio; 3) a conferma dell'autenticità delle copie prodotte dagli esponenti, ordinare, ai sensi degli artt. 210 ss. c.p.c., alla banca CP_4 (P. Iva P.IVA_1), corrente in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, l'esibizione in giudizio di copia autentica degli estratti del conto corrente n. 000104585810, intestato al sig. Controparte_2 , nel periodo dal 15.10.2021 al 21.11.2023, ove sono stati addebitati i bonifici come indicati nell'allegato n. 34 del fascicolo monitorio; 4) a conferma dell'autenticità delle copie prodotte dagli esponenti, ordinare, ai sensi degli artt. 210 ss. c.p.c., alla banca CP_4 [...] (P. Iva P.IVA_1), corrente in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, l'esibizione in giudizio di copia autentica degli estratti del conto corrente n. 000106927178, intestato al sig. CP_1 e Controparte_2 , nel periodo dall'1.12.2023 al 31.3.2026, di cui qui sono allegati gli estratti conto con il n° 35 del fascicolo monitorio e con il n° 2 all'opposizione, ove sono stati addebitati le rate del finanziamento (recte: mutuo) concesso a Parte_2 (all. 2 fasc. monitorio) e garantito dagli opposti come Nel merito, 1) ritenere e dichiarare che gli opposti CP_1 [...] e Controparte_2 hanno diritto al pagamento da parte dell'opponente delle somme ingiunte, oltre interessi moratori fino al soddisfo; 2) e, quindi, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto; 3) ritenere e dichiarare che gli opposti CP_1 e Controparte_2 hanno, inoltre, diritto al pagamento da parte dell'opponente di 1/3 delle somme ch'essi hanno pagato e pagheranno alla CP_3 dopo il deposito del decreto ingiuntivo, sì come sono stati già documentati con l'estratto del conto corrente qui allegato con il n° 2 e come verranno provati con i documenti che, per tempo, saranno prodotti, oltre interessi moratori fino al soddisfo; 4) conseguentemente, condannare l'opposta a pagare a ciascuno degli opposti anche le somme sopra specificate, e cioè la somma di € 1.583,87, per rimborso delle somme per essa "anticipate" fino al 30.4.2025, oltre gli interessi di cui all'art. 1284, co. 4° c.c. da ciascuno pagamento fino all'effettivo soddisfo; la somma di $[(€ 994,61 \times 11 / 3) / 2] = € 1.823,45$, per rimborso delle somme che ciascuno degli opposti pagherà alla Banca, fino all'estinzione del mutuo, oltre gli interessi di cui all'art. 1284, co. 4° c.c. da ciascuno pagamento fino all'effettivo soddisfo; 5) rigettare le domande dell'opponente. In via subordinata, 6) condannare l'opponente al pagamento, in favore degli opposti, di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi moratori come per legge. 7) Se del caso, condannare l'opponente a norma dell'art. 96, co. 3° e 4° c.p.c. Con vittoria di spese e compensi".

Parte opposta ha dedotto:

-l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente in forza della clausola compromissoria contenuta all'art. art 33 dello Statuto della **Parte_2** , non potendosi applicare alla fattispecie in esame le norme statutarie a fronte dell'intervenuta liquidazione in data 20.11.2020 e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, potendo, invece, applicarsi solo in costanza del rapporto sociale;

- di avere compiutamente provato la fondatezza della richiesta di rimborso avanzata in via di regresso in sede monitoria, avendo dimostrato a mezzo della documentazione prodotta di avere effettivamente pagato, anche nell'interesse dell'opponente, il credito richiesto, al quale andrà aggiunta l'ulteriore somma di € 1.583,87, dovuta a ciascuno degli opposti per avere corrisposto le ulteriori rate di mutuo sino alla scadenza del 30.04.2025, corrispondendo l'ulteriore somma di € 9.503,27;

- che l'opponente dovrà corrispondere a ciascuno degli opposti l'ulteriore somma necessaria a pagare le rate di mutuo fino al 31.03.2026 , ammontante ad € 1.823,45;

- che risultano dovuti gli interessi moratori sulla sorte capitale ai sensi dell' art. 1284 comma 4 cod. civ. ;

- di non avere l'opponente provato di avere estinto personalmente il debito della **Parte_2** nei confronti della Sparkasse e, che, qualora fosse provato il pagamento, trattandosi di debitrice solidale, avrebbe diritto al rimborso non dell'intero ma solo dell'ulteriore quota pagata nell'interesse degli opposti;

- che risulta, altresì, infondata l'ulteriore domanda riconvenzionale avendo l'opponente chiesto il pagamento della TFR e di ulteriori emolumenti non già alla datrice di lavoro, ma agli ex soci .

In corso di causa è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto così come le richieste istruttorie avanzate dalle parti. All'esito dell'udienza del 5.11.2026 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 15.4.2026 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e 128 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, risulta infondata e va, pertanto, disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente in favore dell'arbitrato irrituale contemplato dalla clausola compromissoria di cui dall'art. 33 dell'atto costitutivo della **Parte_2** (all. 1 fascicolo monitorio comparsa di costituzione e risposta).

Oggetto dell'odierno giudizio è l'azione di regresso esercitata da due fideiussori, **CP_1** e **Controparte_2** , nei confronti del terzo fideiussore, **Parte_1** , tutti ex soci della **Parte_2**

Trattasi di fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento del mutuo chirografario dell'importo di € 50.000,00 n. 8371230 concesso da **CP_4** filiale di Nicosia alla **Parte_2** in data 19/20-11-2019.

L'azione di regresso esercitata trova la sua fonte nella fideiussione concessa dalle parti in causa, che pur riferendosi al contratto di finanziamento concluso dalla **Parte_2** non è direttamente riconducibile e/o afferente al rapporto societario propriamente detto, bensì al distinto ed ulteriore rapporto avente ad oggetto la regolazione dei rapporti interni tra i medesimi fideiussori.

Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta per le seguenti ragioni.

La fideiussione prestata in data 20.11.2019 da tutte le parti in causa a garanzia dell'adempimento del mutuo chirografario concesso da Unicredit alla **Parte_2** (all. 3 fascicolo monitorio allegato alla comparsa degli opposti) va certamente qualificata in termini di confideiussione disciplinata dall'art. 1946 cod. civ. laddove è previsto che *“se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione”*.

Norma da leggersi congiuntamente al successivo art. 1954 cod. civ., il quale prevede che se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo [1299](#) c.c., in tema di regresso tra condebitori, il cui primo comma stabilisce che il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

L'istituto della "confideiussione" di cui all'[art. 1946 c.c.](#), è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non e contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'[art. 1954 cod. civ.](#), spetta a colui che ha pagato l'intero (così Cassazione civile [3575/1998](#); [8605/2004](#); [16561/2010](#); [18650/2011](#); 3628/2016).

Nella fattispecie in esame l'opponente **Parte_1** contesta il diritto dei co-fideiussori di agire in regresso mancando la quietanza liberatoria dell'Istituto di credito, la prova che i pagamenti siano stati effettuati per l'estinzione del richiamato mutuo chirografario e difettando, altresì, la prova di avere corrisposto l'intero importo e di avere pagato oltre la quota di spettanza.

Pacifico come un debito fideiussorio possa essere estinto direttamente e/o indirettamente, cioè, rispettivamente, mediante versamento alla banca della somma di denaro necessaria ad estinguere il debito o mediante accredito sul conto corrente del debitore principale della somma deputata a

estinguere il suo debito verso la banca creditrice con l'intendimento che la banca se ne giovi solo a tale scopo (cfr. in tal senso Cass. 6532/2024 secondo cui nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento da parte del cofideiussore della somma dovuta sul conto corrente del debitore principale, ove l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria e risulti l'inesistenza di altri debiti tra garante e garantito, ha efficacia estintiva del debito, e fa sorgere il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti degli altri cofideiussori, il cui fatto costitutivo è rappresentato dall'estinzione del debito principale per effetto del depauperamento del patrimonio del *solvens* oltre la propria quota, considerata la *ratio* della norma di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori. Analogo principio già espresso da Cass. 13458/2019.

Dalla documentazione versata in atti esistono una serie qualificata di elementi che consentono di ritenere che i co-fideiussori, CP_1 e Controparte_2, abbiano provveduto in adempimento alla garanzia fideiussoria concessa in favore della Parte_2.

Nello specifico, quanto ai pagamenti delle rate di luglio/agosto/settembre/ottobre 2021 si evince chiaramente dalla lista movimenti datata 9 luglio 2024 (all.7 fascicolo monitorio) come i bonifici eseguiti dagli opposti ciascuno dell'importo di € 450,00 sono stati utilizzati dalla CP_3 a copertura delle rate 20/21/22 e 23 del finanziamento n. 000/8371230.

Anche i pagamenti successivi sono stati effettuati in adempimento dell'obbligo fideiussorio: essi hanno frequenza mensile al pari delle rate, gli importi versati (circa 450,00 versati da ciascuno dagli opposti) sono stati chiaramente finalizzati a coprire la rata di circa € 898,00, e nella gran parte delle causali di bonifico v'è il richiamo al contratto di finanziamento.

Ricostruzione confermata dalla certificazione Unicredit del 7.05.2025 che ha attestato la regolarità dei pagamenti del menzionato finanziamento e l'allineamento al piano di ammortamento previsto alla medesima data (all.6 memoria 09.10.2025 comparsa responsiva) e dalla successiva dichiarazione di pagamento a saldo del 18.03.2026 (all. n. 16 note del 16.04.2026 opposti).

Del resto, la diversa ricostruzione fornita dalla Pt_1 secondo la quale i pagamenti eseguiti dagli opposti sarebbero da imputare ad altri finanziamenti, è rimasta in corso di causa mero assunto attoreo, non avendo l'opponente provato - ed ancor prima allegato - nulla che possa far ritenere l'esistenza di altre ragioni di debito dei fideiussori/opposti, CP_1 e [...] CP_2, nei confronti della Parte_2.

Accertato che quest'ultimi hanno corrisposto le rate del contratto di finanziamento oggetto di causa dal mese di luglio 2021 a luglio 2024 (per come richiesto con il ricorso monitorio) nonché quelle successive fino all'estinzione risalente al marzo 2026, occorre ora verificare se sussiste il loro diritto ad agire in regresso nei confronti dell'altro co-fideiussore Parte_1 ai sensi dell'art. 1954

cod. civ. .

Azione di regresso il cui fatto costitutivo è rappresentato dall'estinzione del debito principale (anche eventualmente parziale) per effetto del depauperamento del patrimonio del *solvens* oltre la propria quota, perché la ratio dell'art. 1954 cod. civ. è quella di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (così Cassazione civile n. 1955/2009, n. 21197/2018).

L'art. 1954 cod. civ. ai fini dell'eseribilità dell'azione di regresso prevede che *il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione*, in tal modo richiedendo il pagamento dell'intero debito da parte del fideiussore che intenda agire in regresso nei confronti degli altri coobbligati.

Tuttavia, trattandosi di obbligazioni solidali giusto il richiamo all'art. 1299 cod. civ., in più occasioni è stato sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità che pur prevedendo il primo comma dell'art. 1299 cod. civ. unicamente l'ipotesi del pagamento dell'intero debito da parte di uno dei condebitori, ciò non impedisce di ritenere che l'azione di regresso possa considerarsi esperibile anche nel caso in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna del *solvens*, perché anche in tale caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, si ha un depauperamento del *solvens* ed un correlativo arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione. Si è quindi correttamente ritenuto che l'azione di regresso spetti pure al condebitore che abbia pagato solo parzialmente il debito solidale, sempre che la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza (v. Cass., 19/1/1984, n. 459, e conformemente Cass., 29/1/1998, n. 884. V. altresì Cass., 7/12/1998, n. 12366; Cass., 27/1/2009, n. 1955; nonché, da ultimo, Cass., 13/2/2018, n. 3404 e Cass., 27/8/2018, n. 21197).

Nel caso in esame, dal piano di ammortamento allegato al mutuo chirografario oggetto di causa risulta che la somma che la **Parte_2** avrebbe dovuto corrispondere ad Unicredit per l'estinzione del finanziamento ottenuto ammontava ad € 53.959,22 (60 rate di cui la prima di € 951,85 e le altre 59 di € 898,43 - vd. all. fascicolo monitorio comparsa opposti).

La **Parte_2** ha provveduto al pagamento delle prime 19 rate fino a giugno 2021 corrispondendo l'importo di € 17.123,59 (€ 951,85 + 18 RATE *898,43).

Da luglio 2021 a luglio 2024, arco temporale considerato dagli opposti nel ricorso monitorio, al pagamento delle relative rate hanno provveduto gli odierni opposti corrispondendo le rate dalla n. 20 alla 56 (37 in totale) per un importo pari ad € 33.241,91, pur avendo poi indicando in monitorio la diversa inferiore somma di € 33.000,00.

Considerato l'importo complessivo del finanziamento (€ 53.959,22) e detratto quanto corrisposto dalla **Parte_2** (€ 17.123,59), risulta che la somma dovuta dai fideiussori ammonta ad € 36.835,63.

Per cui avendo già all'epoca del monitorio gli opposti corrisposto la somma di € 33.241,91- pur

dovendosi considerare la somma richiesta di € 33.000,00 - suddivisa per il numero dei co-fideiussori, ossia 3, risulta che ciascuno di essi avrebbe dovuto corrispondere la somma di € 11.000,00.

Dalla documentazione in atti emerge che ciascuno dei convenuti ha versato la somma di € 16.500,00, così corrispondendo una somma maggiore rispetto alla loro quota di spettanza, comprensiva anche di quanto dovuto dalla Pt_1 risultando di fatto soddisfatto il presupposto richiesto per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dei co-fideiussori.

Va, pertanto, riconosciuto a CP_1 e Controparte_2 il diritto di agire in regresso nei confronti della Pt_1 per il recupero della somma richiesta in sede monitoria di € 5.500,00 ciascuno (€ 16.500,00 quota versata da ciascuno - € 11.000,00 quota di spettanza). Somme sulla quale vanno riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale, sulle somme pagate dal giorno del singolo pagamento fino alla data di notifica del decreto ingiuntivo e, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo.

Occorre, ora, verificare se gli opposti hanno azione di regresso anche rispetto all'ulteriore pretesa creditoria avanzata in sede di opposizione, laddove costituendosi in giudizio hanno richiesto la condanna della Pt_1 al pagamento dell'ulteriore “ *somma di € 1.583,87, per rimborso delle somme per essa “anticipate” fino al 30.4.2025, oltre gli interessi di cui all'art. 1284, co. 4° c.c. da ciascuno pagamento fino all'effettivo soddisfo; la somma di $[(€ 994,61 \times 11 / 3) / 2] = € 1.823,45$, per rimborso delle somme che ciascuno degli opposti pagherà alla Banca, fino all'estinzione del mutuo, oltre gli interessi di cui all'art. 1284, co. 4° c.c. da ciascuno pagamento fino all'effettivo soddisfo* ”.

Trattandosi di richiesta avanzata sin dal primo atto difensivo, seppur ulteriore rispetto a quella vantata in sede monitoria - anche per evidenti ragioni di economia processuale - va senz'altro considerata ammissibile, in quanto strettamente connessa alla richiesta monitoria e sorretta dallo stesso interesse, ossia il rimborso in via di regresso di quanto anticipato dagli opposti/co-fideiussori per l'estinzione del finanziamento concesso da Unicredit alla Parte_2.

In questo senso si è da tempo evoluta la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione laddove in plurime occasioni ha ribadito come in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa anche per incompatibilità a quella originariamente proposta; ciò rispondendo

a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. nel giudizio ordinario (così Cassazione civile Sezioni Unite 15.10.2024 n. 26727 Cassazione civile Sez II n. 4186 del 25.02.2026) Se al convenuto è consentito nei limiti appena considerati di modificare la domanda originariamente proposta in sede monitoria, o comunque di proporla altra alternativa, deve essergli sicuramente riconosciuta la facoltà di ampliare la domanda già proposta, con la richiesta di somme ulteriori ma pur sempre riconducibili alla domanda originaria.

Tuttavia, se è ammissibile ampliare il *thema decidendum*, questo deve necessariamente cristallizzarsi, al più, con la prima memoria integrativa, non ritenendosi ammissibile una domanda di restituzione di somme ancora non pagate, benché fondate sul medesimo titolo, in quanto sui pagamenti intervenuti successivamente il contraddittorio non potrebbe correttamente instaurarsi.

Venendo quindi alla quantificazione degli importi spettanti ai convenuti-opposti, risulta che ciascuno degli opposti ha diritto anche alla somma di € 1.583,87 per le rate dal 31.07.2024 al 30.04.2025 (per come richieste al punto 4 delle conclusioni precisate con la prima memoria) avendo corrisposto complessivamente la somma di € 9.503,27, (€ 4.751,63 ciascuno) e considerato che i tre fideiussori avrebbero dovuto corrispondere singolarmente la somma di € 3.167,75, risulta che CP_1 [...] e Controparte_2 hanno diritto di recuperare dalla Pt_1 la somma di € 1.583,87 ciascuno (ossia € 4.751,63 - € 3.167,75) ;

Non possono invece riconoscersi in questo giudizio – ed impregiudicato il diritto alla ripetizione - le ulteriori somme (€ 1.823,45 ciascuno) per le rate da maggio 2025 a marzo 2026, in quanto attinente ad un credito non ancora maturato o comunque oggetto di domanda giudiziale *pro futuro*, e pur avendo avuto i convenuti la possibilità di cristallizzare il credito maturato almeno sino al 9.10.2025 (data di deposito della prima memoria integrativa)

Parte opponente, Parte_1 , ha chiesto poi, in via riconvenzionale, la condanna degli opposti al pagamento della somma di € 15.360,51, seguendo la seguente specifica: € 9.717,30 per avere personalmente provveduto all'estinzione del debito della Parte_2 nei confronti della Sparkasse, ed € 5.643,21 quale credito di lavoro - TFR ed emolumenti non corrisposti - vantato nei confronti della Parte_2 ed oggi degli ex soci, essendo stata assunta quale dipendente della società con contratto a tempo pieno ed indeterminato in data 7.08.2019 e successivamente licenziata con decorrenza 28.12.2020 a causa della messa in liquidazione della società.

Entrambe le domande non possono trovare accoglimento.

Quanto alla prima, dalla documentazione prodotta emerge la posizione debitoria della Parte_2 nei confronti della SPARKASSE Cassa di Risparmio, segnatamente di € 2.994,84 prestito rateale n. 06/126/03578481, ed € 6.772,46 revoca apertura di credito in conto corrente n. 01/126/05001797 (all.3 atto di citazione).

Emerge anche che la Pt_1 a provveduto all'estinzione di tale posizione debitoria, ma non è dato sapere in che termini e misura.

Ed infatti, dalla comunicazione “liberatoria ” SPARKASSE dell'11.03.2022 (all. 4 atto di citazione) risulta esservi stata una proposta da parte della Pt_1 ed una successiva accettazione della banca, senza che però emergano gli estremi di tale pattuizione, così restando sconosciuta la somma effettivamente corrisposta dalla Pt_1

Alla quale nessun diritto al rimborso può esserle riconosciuto nei confronti degli opposti mancando la prova del *quantum* effettivamente corrisposto, prova che l'opponente avrebbe agevolmente potuto fornire trattandosi di pagamento eseguito dalla stessa.

Va altresì, rigettata l'ulteriore richiesta risarcitoria avanzata per crediti di lavoro, la quale semmai avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del datore di lavoro e/o all'ente liquidatore, prima della cessazione della società e non agli opposti quali soci.

Per tutto quanto argomentato, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo revocato, atteso che l'opponente va condannata al pagamento nei confronti di ciascuno degli opposti non solo della somma di € 5.500,00 già riconosciuta in sede monitoria, ma anche dell'ulteriore somma risultata dovuta all'esito del presente giudizio di € 1.583,87 per le rate dal 31.07.2024 al 30.04.2025.

In ordine alle spese di lite, deve considerarsi come secondo il consolidato principio giurisprudenziale *"In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio"*(Cassazione civile n.18125/2017). E, ancora “ *nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo,*

sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito" (così Cassazione civile n. 11606/2018 e n. 14764/2007).

Atteso che nell'odierno giudizio la pretesa creditoria vantata dagli opposti è risultata fondata - nonostante la revoca del decreto ingiuntivo dipesa dal riconosciuto dell'ulteriore credito maturato in corso di causa- con conseguente soccombenza dell'odierna opponente, le spese di lite seguono la soccombenza e per il presente giudizio di opposizione sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal successivo D.M. 149/2022, sul *decisum* di causa (€ 17.814,64 = € 8.907,32 x 2 importo riconosciuto a ciascuno degli opposti) applicando lo scaglione di riferimento da € 5.201 a € 26.000, sui valori medi, ad eccezione della fase istruttoria concretizzatasi nel deposito delle sole memorie ex art. 171 ter c. p. c..

Le spese del monitorio sono comunque dovute nella misura già liquidata con il decreto ingiuntivo (€ 567,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre accessori di legge)

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,

- rigetta l'opposizione proposta da **Parte_1** avverso il decreto ingiuntivo n. 153/2025 del 19.02.2025 emesso dal Tribunale di Enna – sezione civile nell'ambito del procedimento n. 897/2024 RG;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 153/2025 e per l'effetto,
- condanna l'opponente **Parte_1** al pagamento in favore degli opposti **CP_1** [...] e **Controparte_2** della somma di € 7.083,87 ciascuno, oltre interessi al saggio legale sulle somme pagate dal giorno del singolo pagamento fino alla data di notifica del decreto ingiuntivo e, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c, dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo;
- condanna **Parte_1** al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di **CP_1** e **Controparte_2** che liquida in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta come per legge nonché alle spese del procedimento monitorio dovute nella misura già liquidata con il decreto ingiuntivo (€ 567,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre accessori di legge)

Enna, 5.5.2026

Il Giudice

Dott. Davide Naldi